

VII

Il movimento comunale

1. L'emergere delle autonomie comunali entro il tessuto signorile europeo

La disgregazione postcarolingia dell'ordinamento pubblico a profitto dei nuclei signorili non si ripercosse soltanto sull'ordinamento ecclesiastico, provocandone la crisi e successivamente la ricostruzione nei modi robusti e nuovissimi dell'accentramento papale, primo modello di forme ulteriori di principato assoluto. La concorrenza di tutti i poteri e il loro capillare scontrarsi a livello locale ebbe un'incidenza profonda sul nuovo assetto che vasti movimenti economici e demografici andavano promuovendo nella società. Fra X e XII secolo, in mezzo al disordine politico e alle contrastanti vicende della crescente potenza ecclesiastica, si delinearono per tutta l'Europa già carolingia l'espansione agricola, l'incremento della circolazione di uomini e merci, la crescita di borghi e città. L'intensificarsi delle relazioni e degli spostamenti fu concomitante col frantumarsi e col ricomporsi locale del potere politico, e da questa simultaneità nacquero tensioni affatto nuove fra i gruppi sociali eminenti per attività e ricchezza e la possibilità di affermazione di autonomie strutturate in modo affatto diverso da quelle signorili. Furono autonomie imperniate non più sulla prevalenza di grandi patrimoni fondiari e sull'iniziativa di singole famiglie militari o di enti ecclesiastici, bensì sulle esigenze di autodifesa di collettività cittadine e rurali: anche di quelle, in momenti ulteriori dello sviluppo, originariamente più deboli.

La capacità di contestare il potere politico e di presentarsi di fronte ad esso come associazione orientata essa pure in senso politico, traeva indubbiamente l'esempio proprio dalla vivacità dei nuclei di potere signorile. Dal X al XIII secolo si svolse, nella costruzione di sempre nuovi poteri, un processo continuo di

imitazione e di variazione: il potere regio e comitale fu imitato nell'esercizio del banno da parte di mille signorie locali; il banno signorile fu a sua volta imitato nella creazione di distretti dominati dalle collettività cittadine o di borgo; le comunità rurali non di rado adattarono alle proprie condizioni ambientali modelli offerti dalle collettività cittadine; ed anche nell'ambito di una determinata dominazione territoriale, gruppi interni ad una signoria o ad una città spesso si organizzarono come centri di potere, attratti, dall'esempio del signore o del gruppo dominante, ad esercitare qualche forma di autodifesa militare e di giurisdizione autonoma, pur se in modo parziale o subordinato.

Di rado ciò avvenne attraverso un atto rivoluzionario. «Communio autem novum ac pessimum nomen», scrisse il monaco Guiberto di Nogent sul principio del XII secolo, di fronte all'insurrezione del comune di Laon (Francia nord-orientale) contro il suo vescovo e signore, che venne ucciso in un massacro di nobili e chierici: ma si trattava di un vescovo non meno violento dei suoi concittadini¹. Di solito le *coniurationes* che davano vita ai comuni non erano congiure, ma paci giurate fra i cittadini per garantire la sicurezza comune, e consentite dal signore della città o del borgo. In Francia, nelle carte signorili del XII secolo, in cui si concede ai *burgenses* di fare il comune («burgensibus nostris ... concessimus communiam», o «communiam fieri concessimus»), per lo più si aggiunge l'approvazione di *consuetudines*, che già regolavano diritti collettivi di uso di aree incolte, obblighi comuni per il mantenimento di fortificazioni e di ponti, modi di applicare pene e multe, spesso anche forme embrionali di autogoverno: e il termine di *consuetudines*, il medesimo usato per indicare molti dei diritti signorili tradizionalmente esercitati sulle collettività, testimonia la spontaneità del processo attraverso cui i diritti delle collettività si formarono e si orientarono verso l'autonomia protetta. Una spontaneità che non significa affatto concordia col potere signorile, bensì dimostra il carattere per lo più occasionale e graduale dei progressi effettuati dalle collettività: in relazione con una certa discontinuità di azione del signore, e in continua tensione con la sua opposta tendenza a trasformare in consuetudini oneri imposti in modo parimenti occasionale.

Né sempre si trattò, nelle carte signorili destinate ai *burgenses*, di consentire ciò che nel XII secolo era essenziale al comu-

ne: l'associazione giurata. Anzi, molto più spesso le carte signorili, per lo meno nel regno di Francia e nelle regioni contigue, si limitarono a concedere un complesso più o meno nutrito di franchigie: ma queste non risultarono sempre inferiori, per le limitazioni poste all'arbitrio signorile e per il riconoscimento di diritti autonomi di giustizia e di governo, alle consuetudini connesse con la concessione di fare il comune. Tutta una gamma di libertà e di poteri comunali o borghesi convissero con le consuetudini signorili e la progrediente amministrazione regia, in un intrico variabile da luogo a luogo e alquanto fluido anche nel tempo: carte signorili e regie e convenzioni stipulate con le collettività precisarono via via – prima della cristallizzazione oligarchica determinatasi nelle città dal XIV secolo in poi – diritti di elezione e di conferma delle magistrature locali, concorrenza in un medesimo luogo di giurisdizioni signorili, regie e comunali.

Il dinamismo politico dei rapporti fra signori e collettività dal XII secolo fin verso la metà del XIV costituisce una complicazione fondamentale della struttura del potere in quei secoli, e la caratterizza in modo determinante rispetto alle situazioni anteriori e posteriori. Non mai prima, risalendo fino alle origini dell'impero romano, né mai dopo, procedendo nei secoli fino ad età recentissime, vi fu in Europa una così capillare, pur se labile spesso, partecipazione attiva delle popolazioni alla formazione dei nuclei di forza politica; non mai la contesa politica rispecchiò con tanta evidenza la realtà dei movimenti e dei mutamenti che si producevano nel corpo sociale. E se è fuor di dubbio che fra le collettività capaci di affermarsi, rivelarono una energia di gran lunga superiore quelle affluite nei vivacissimi centri urbani, la maggiore sorpresa, per lo studioso moderno, è tuttavia il movimento manifestatosi allora nel mondo rurale: che si dimostrò aperto all'esempio di signori e città, rivendicando franchigie, trasformando le antiche *viciniae* – partecipò ai diritti collettivi sull'incolto pertinente ai villaggi – in attivi centri comunali, non di rado capaci di legiferare, e creando attraverso spostamenti della popolazione insediamenti dotati di libertà e potere maggiori².

La complicazione comunale, sviluppatasi entro il tessuto signorile anteriore, operò in modo analogo a questo, riguardo al problema della disintegrazione e della ricomposizione del potere politico, cioè nelle due opposte direzioni: per un verso, attraverso franchigie e giurisdizioni concorrenti, contribuì a corrompere

¹ Ch. PETIT-DUTAILLIS, *Les communes françaises. Caractère et évolution des origines au XVIII^e siècle*, Paris 1947, p. 85 sgg.; cfr. anche N. OTTOGAR, *Le città francesi nel medioevo*, Firenze 1927, p. 7 sgg.

² R. COMBA, *Testimonianze sull'uso dell'incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale*, in «Boll. stor.-bibl. subalpino», 68 (1970).

l'idea di un potere unitario, proprio là dove il signore tendeva a ricostituirlo su base locale; per altro verso, là dove più signori coesistevano sul piano giurisdizionale e politico, senza riuscire ad eliminarsi fra loro, il comune poté esprimere, a correzione di una frammentazione irrazionale, l'esigenza territoriale unitaria, pur se nell'ambito modesto, ad esempio, di una città. È significativo il caso di Soissons (a nord-est di Parigi). La giurisdizione temporale sulla città rientrava formalmente, nel XII secolo, nella potenza patrimoniale della chiesa vescovile, ma molti fra i diritti in cui quella giurisdizione si frantumava – l'alta giustizia, le multe e i dazi connessi coi poteri di polizia e di vigilanza sul commercio cittadino e sulle strade, i diritti di coniazione delle monete e di protezione degli Ebrei e dei forestieri immigrati – erano dalla chiesa vescovile investiti feudalmente alla dinastia comitale di Soissons; d'altra parte le immunità ecclesiastiche sottraevano al conte ogni possibilità d'ingerenza sulle zone della città dov'erano il palazzo, i beni e gli uomini del vescovo, il *claustrum*, i beni e gli uomini del capitolo cattedrale – le zone cioè denominate nei documenti come, rispettivamente, «quartier de l'évêque et quartier du chapitre» –, e sull'area più ristretta di qualche altra comunità religiosa³. L'unificazione della città sotto il profilo del diritto pubblico era impedita dalla pluralità delle signorie presenti in essa: dalla varia dipendenza della popolazione, secondo il quartiere in cui risiedeva e secondo gli eventuali vincoli personali col conte, col vescovo, coi collegi canonicali. In queste condizioni si sviluppò a Soissons nella prima metà del XII secolo un movimento associativo di resistenza contro gli oneri che in modo così disparato gravavano sugli abitanti, un movimento che riuscì a provocare nel 1136 l'intervento del re: «eis» (agli abitanti di Soissons) «quedam gravamina dimisimus, que a dominis suis patiebantur, unde et ipsis cartam fecimus». Fu una carta di concessione di fare il comune, emanata non dai signori immediati, ma dal signore supremo, il re. Ne risultò limitata la libertà dei tribunali signorili, a profitto di una incipiente giurisdizione comunale: una giurisdizione che, nell'atto di disintegrare, quartiere per quartiere, il potere signorile, poneva le basi per l'unificazione pubblica della città.

Anche altrove, entro il regno di Francia, le autonomie comunali furono promosse e in pari tempo contenute dal lento crescere del potere regio dopo la crisi del X e dell'XI secolo. Ciò avvenne in qualche misura anche nelle terre d'impero: i regni di

³ OTTOKAR, *Le città francesi* cit., p. 177 sgg.

Germania, d'Italia e di Arles (già regno di Borgogna). Ad esempio, Torino ricevette da Enrico V nel 1111 un diploma di concessione della strada fra la città e le chiuse della val di Susa e dei relativi diritti di giurisdizione e pedaggio su pellegrini e mercanti, e nel 1116 il riconoscimento imperiale delle consuetudini («omnes usus bonos») e della libertà spettante ai cittadini, «salva solita iusticia Taurinensis episcopi», eccettuati cioè quei diritti temporali che sulla città potessero competere al vescovo⁴. Il comitato di Torino come ordinamento territoriale non esisteva più; ed Enrico V, lungi dal favorire il ritorno nella città dei conti di Moriana (i Savoia) quali eredi della dinastia marchionale arduinica di Torino, promuoveva, di fronte a quella potenza comitale preoccupante, gli interessi e l'incipiente organizzazione politica della città, solo riservando, con formula alquanto generica, i diritti consuetudinari (*solita iusticia*) del vescovo. Come dunque spiegare, di lì a qualche decennio, l'impetuosa e insistente azione del Barbarossa contro i comuni lombardi?

2. Le peculiarità delle autonomie comunali nelle città italiane

Occorre considerare anzitutto lo sviluppo politico eccezionale delle città lombarde e toscane rispetto a quello di ogni altra città d'Europa uno sviluppo collegato non solo con la floridezza economica e la conseguente disposizione di cospicui mezzi finanziari per l'approntamento difensivo e offensivo, ma anche e soprattutto con la composizione sociale del ceto cittadino dominante. Mentre fuori d'Italia il comune cittadino fu normalmente creato dall'iniziativa mercantile ed ebbe quindi carattere sempre borghe- se; in Italia la città attrasse, già prima del comune e poi col crescere della potenza comunale, la piccola aristocrazia fondiaria di tradizione militare: un'immigrazione di *milites* dalla campagna dal X al XIII secolo, nel quadro di una più vasta immigrazione di ogni ceto sociale. Quando si giunse al comune, la classe politica risultò singolarmente composita: l'aristocrazia consolare – il ceto dirigente da cui si attingevano i capi del comune nel XII secolo – era fatta di maggiorenti dalla provenienza più varia, antiche e nuove famiglie cittadine ricche di beni anche nel contado, fornite

⁴ F. COGNASSO, *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, Pinerolo 1914, p. 6 sg.

di armi e cavalli, spesso legate al vescovo da vincoli di clientela vassallatico-beneficiaria, e famiglie di mercanti, non di rado imparentate o addirittura confuse con le altre, per la molteplice attività, militare ed economica, che una famiglia intraprendente non disdegnava allora di esercitare. Fu questa aristocrazia consolare che iniziò la conquista politica del contado, sistematicamente sottomettendo le signorie locali che si costituivano intorno a castelli e ad enti ecclesiastici. Il comune di Asti, ad esempio, si sovrappose al *dominatus loci* che il capitolo cattedrale stava costruendo immediatamente a nord del Tanaro, la corte incastellata di Quarto⁵, e attrasse a sé in varie forme (sopra si è fatto cenno a quelle feudali), con mezzi diplomatici e con mezzi militari, signori allodiali di castello e castellani appartenenti alla clientela vassallatica del vescovo⁶. Fu persino elaborata allora una teoria sui diritti politici spettanti ad ogni antica città – come sede vescovile e come antico centro di amministrazione regia – sull'intero territorio distrettuale, dipendente un tempo dal conte: il *comitatus* di tradizione carolingia⁷. Né meno significativo è il caso di centri demografici, come in Piemonte Chieri, che non erano mai stati sede di vescovo né di conte, e che tuttavia, sollecitati dal proprio sviluppo commerciale e dall'esempio delle antiche città, si costruirono *ex novo* un proprio territorio politico, senza ausilio di alcuna teoria, costringendo ad una ad una le forze signorili circostanti a sottomettersi.

Quando dunque il Barbarossa giunse in Italia, non trovò città di cui fosse utile proteggere le libertà di fronte ai dinasti, come in Francia poteva avvenire e come era avvenuto anche in Italia, nell'ultima età precomunale (protezione regia di città padane o toscane soggette alla potenza dei Canossa) o nella primissima età comunale (l'esempio torinese ora ricordato), bensì potenti comuni cittadini che avevano esautorato ogni potere pubblico o signorile superiore – per lo più il potere signorile del vescovo od anche il potere di una famiglia comitale o vicecomitale – e che si erano politicamente sovrapposti a tutto l'ambito dell'antico comitato ed anche oltre, così da entrare in conflitto armato

⁵ E. BALDA, *Una corte rurale nel territorio di Asti nel medioevo*, in «Boll. stor.-bibl. subalpino», 70 (1972).

⁶ R. BORDONE, *L'aristocrazia militare del territorio di Asti*, «Boll. stor.-bibl. subalpino», 69 (1971); 70 (1972).

⁷ G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in «Studi senesi», 43 (1929); ID., *I presupposti storici del rapporto di comitatina e la diplomazia comunale*, in «Boll. senese di storia patria», 60 (1953).

fra loro e da orientarsi verso la costituzione di dominazioni territoriali analoghe a quelle dei principati tedeschi e francesi. Una situazione che al Barbarossa e alla sua corte doveva apparire aberrante e assai fragile: avvezzi com'erano, in Germania, a giudicare robusta soltanto una costruzione fondata su milizie signorili e fedeltà vassallatiche e moltitudini servili, e ad accettare libertà cittadine svoltesi all'ombra di qualche signore e non mai complicate – pur nei casi in cui le città tendevano a collegarsi direttamente con l'impero – da un'espansione territoriale che superasse di molto la cerchia murata. Non per questo l'imperatore intendeva ripristinare l'assetto pubblico antico, (o come erroneamente si dice, feudale), bensì creare un'amministrazione pubblica nuova, fondata su agenti imperiali amovibili, immessi nelle città italiane sottomesse⁸. E a questo disegno, orientato non, come solitamente si crede, verso il passato, ma verso il futuro, egli era sollecitato dall'esempio offerto all'attività dell'impero dall'espansione territoriale dei comuni cittadini lombardi su vaste aree coerenti, e dalle suggestioni di quel medesimo diritto romano, che già da non pochi decenni stava influenzando i canonisti sostenitori dell'accentramento papale: «omnis iurisdictionis et omnis districtus», si legge in una costituzione federiciana del 1158, «apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent». Il disegno ambizioso fallì: proprio nell'età in cui si andava delineando, senza piani prestabiliti ma secondando una spontanea tendenza al ricollegamento politico, la possibilità di un assetto meno incoerente e labile nel regno di Francia. L'Italia si avviò, per reazione contro la pesante politica sveva e con l'ausilio della concorrenza papale all'impero, verso la fierissima indipendenza delle «civitates superiores non recognoscetes», come diranno i giuristi del XIV secolo.

La capacità di espansione territoriale dei comuni cittadini italiani non deve tuttavia ingannare sulla natura delle loro costruzioni politiche. La dominazione del contado non significa eliminazione di ogni giurisdizione diversa, né uniformità di governo, ma anzitutto sovrapposizione egemonica ai preesistenti poteri di signori laici, di enti ecclesiastici e di centri comunali minori. Significa anche riduzione di questi poteri e spesso distruzione della loro efficienza militare, con manifesto orientamento qua e là verso la loro sostituzione con agenti creati dalla città dominante: ma il processo è graduale e non è lineare, poiché dal XII

⁸ A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, Stuttgart 1970-71.

al XIV secolo non è raro il caso di sfaldamento del territorio comunale per una ripresa di autonomia politica di enti già sottomessi. Non tuttavia questo è l'aspetto più singolare della potenza dei comuni italiani, bensì l'incerta struttura del vigoroso potere emergente dall'interno della stessa città. Nella prima fase, quella imperniata sull'aristocrazia consolare, il comune cittadino molte volte convive col vescovo politicamente e istituzionalmente convive in un rapporto che è spesso di tensione, ma che rivela una qualche incertezza, nella coscienza della classe politica, di rappresentare un'entità autonoma, capace di funzionare, mediante i propri magistrati, in tutta la sfera, militare e giurisdizionale, dei rapporti pubblici. Ciò è favorito dal fatto che l'aristocrazia consolare vive spesso in simbiosi con la clientela vescovile: le famiglie collegate vassallicamente col vescovo sono spesso nel governo dell'ente comunale. In una fase ulteriore, quella podestarile, scompare ogni residuo di tali incertezze, ma altre ne sorgono. L'ordinamento comunale convive con quello di *societates*, organizzate spesso anche militarmente e rispondenti in modo approssimativo a divisioni politico-sociali della popolazione, come la divisione fra i *milites* o *nobiles* e il *populus*: dove la nobiltà è un complesso di consorterie di antica o nuova cittadinanza, nelle quali prevale un genere di vita militare e una base economica di carattere fondiario, non di rado con possesso di *honor et districtus* signorile su villaggi del contado e di torri dentro la stessa città, consorterie talvolta organizzate ciascuna con propri consoli o rettori o proprio capitano o podestà⁹, convergono esse o no in un'unica *societas militum* o *pars nobilium*; mentre il "popolo" è un collegamento tra famiglie in cui prevale una base economica mobiliare e che trovano sostegno nelle associazioni armate riornali, le compagnie delle armi¹⁰, e nelle corporazioni delle arti¹¹. Si giunse in certi casi, nel corso del XIII secolo, alla formazione di due governi politici nella stessa città, entrambi funzionanti non solo come generiche forze politiche ma come organismi di governo: il comune del podestà, prevalentemente sorretto dai nobili, e il governo del "popolo"; e spesso le organizzazioni di popolo, pur quando fondate essenzialmente sui vincoli economico-corporativi delle arti, prevalsero fino a tradursi nell'unico

⁹ F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari e il comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940.

¹⁰ G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, Bologna 1933.

¹¹ P.S. LEICHT, *Corporazioni medievali e arti romane*, Torino 1937; G. DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943.

governo politico della città e fino ad escludere dal governo medesimo con apposita legislazione le famiglie riunite nelle consorterie di magnati¹².

Se è vero che in ogni età l'ordinamento politico perde gran parte del suo significato, quando non si analizzino le forze sociali che lo sostengono e ne condizionano il funzionamento, ciò forse non fu mai tanto vero quanto nei secoli centrali del medioevo e nell'età comunale: poiché sia il frazionamento signorile, sia il movimento comunale furono l'organizzazione politica immediata, in centri di potere militare e territoriale e in ordini di governo cittadino e rurale, di nuclei di interessi economico-sociali e di orientamenti comunitari. Ed è singolare la costante tendenza in quei secoli a tradurre la forza politica di ogni nucleo di interessi in un caposaldo visibile sul territorio, fosse un centro curtense o una chiesa o un castello, o fosse una torre o un palazzo in città. La crisi del movimento comunale fu simultanea alla crisi di ogni capillare frazionamento politico signorile. Ebbe fine allora in gran parte d'Europa, nel corso del XIV secolo, la mobilissima distribuzione del potere fra tutti i nuclei sociali più imperiosamente attivi.

¹² N. OTTOGAR, *Il comune di Firenze alla fine del dugento*, Firenze 1926; G. FASOLI, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XII (1939); E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa*, Napoli 1962; G. TABACCO, *Interpretazioni e ricerche sull'aristocrazia comunale di Pisa*, in «Studi medievali», 3^a serie, III (1962).